

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 13,00, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Sono presenti nei locali dell'Ordine i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Perniciaro Vincenzo

Partecipa alla riunione in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Marabete Giuseppe. Il Presidente fa presente che, prima di dare inizio ai lavori consiliari, è necessario procedere alle operazioni di integrazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Tiziana Pugliesi.

Come già precisato nell'ultima seduta del 17 dicembre 2020, l'Avv. Carlo Pugliese, a norma dell'art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, che disciplina la sostituzione degli eletti in caso di dimissioni, è risultato l'Avvocato a cui spetta di subentrare al Consigliere dimissionario, essendo il primo dei non eletti alla luce degli ultimi risultati elettorali e a seguito degli avvenimenti più recenti, quali le dimissioni del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio

L'Avv. Carlo Pugliese, il quale ha già comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, risulta infatti presente all'odierna seduta.

Quindi, il Presidente, visto il verbale della commissione elettorale di proclamazione degli eletti da cui si evince che l'Avv. Carlo Pugliese è il primo degli aventi diritto al subentro e che, pertanto, spetta allo stesso il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere Tiziana Pugliesi, richiamato l'art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, dichiara l'Avv. Carlo Pugliese immesso formalmente nella carica di Consigliere effettivo, risultando così il Consiglio stesso ricostituito nel suo plenum e così composto:

Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria - **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Consigliere**, Avv. Amoroso Domenico - **Consigliere**, Avv. Castiglione Giacoma - **Consigliere**, Avv. Ciaravino Salvatore - **Consigliere**, Avv. Guitta Michele - **Consigliere**, Avv. Marabete Giuseppe - **Consigliere**, Avv. Perniciaro Vincenzo - **Consigliere**, Avv. Pugliese Carlo - **Consigliere**, Avv. Vulpitta Giulio - **Consigliere**.

A questo punto, il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, rivolge all'Avv. Carlo Pugliese un affettuoso saluto, formulandogli un sincero augurio di buon lavoro per l'inizio del suo nuovo mandato.

Il Consigliere Avv. Carlo Pugliese ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri presenti.

Pertanto, alle ore 13,15, il Presidente Avv. Vito Galluffo, ricostituito il Consiglio nel suo plenum con il subentro del neo consigliere, con l'intervento dei consiglieri Avv. Orlando Maria - **Segretario**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e dell'Avv. Vulpitta Giulio, collegato in videoconferenza, constatata la regolarità della convocazione ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

\*\*\*\*\*

**§ Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno (ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIERE TESORIERE)**, il Presidente riferisce che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi, che all'interno del Consiglio ricopriva la carica di Tesoriere dell'Ordine, è necessario che il Consiglio proceda alla elezione del nuovo Consigliere Tesoriere e propone per la carica il Consigliere Avv. Brigida Adamo, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico.

Invita, pertanto, i consiglieri presenti a pronunciarsi sulla proposta e, non essendoci alcuna osservazione, si passa, alle dichiarazioni di voto.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare l'Avv. Brigida Adamo nuovo Consigliere Tesoriere dell'Ordine, conferendole delega piena ad operare sui conti intestati all'Ordine, disgiuntamente dal legale rappresentante dell'ente Avv. Vito Galluffo nella qualità di Presidente.

L'Avv. Brigida Adamo ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatale.

Il Consiglio dispone la trasmissione di estratto del presente verbale al Sig. Revisore dei Conti dell'Ordine, nonché agli istituti di credito con i quali l'Ordine degli Avvocati di Trapani intrattiene rapporti contrattuali al fine di porre in essere le dovute modifiche in ordine ai soggetti abilitati alle operazioni bancarie a seguito della sostituzione sopra deliberata.

Il Consiglio dà inoltre mandato alla segreteria di procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, curando la pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale.

\*\*\*\*\*

**§ Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE),**

il Presidente introduce l'argomento riguardante lo stato di agitazione dei giudici onorari e comunica che, in data 16.12.2020, è pervenuta una missiva a firma dei magistrati onorari svolgenti funzioni a Trapani, i quali lamentano le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad esercitare le delicate funzioni giudiziarie a loro demandate. Il Presidente propone al Consiglio di rincontrare la nota, manifestando piena solidarietà.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani all'unanimità delibera di esprimere la propria solidarietà alla Magistratura Onoraria in stato di agitazione per ottenere il riconoscimento legittimo dei diritti previdenziali, assistenziali e retributivi della categoria.

Il Consiglio non può non riconoscere la funzione giudiziaria esercitata dai GOT e dai VPO che svolgono un ruolo di fondamentale importanza, il cui contributo è indispensabile ed essenziale per il funzionamento dell'amministrazione giustizia, ciò nonostante la categoria risulta priva di tutela giuslavoristica.

Oggi più che mai il ruolo della Magistratura Onoraria, alla luce dell'emergenza sanitaria COVID 19, non può essere svilito e dimenticato con l'auspicio che trovi una legittima tutela nei principi garantiti dalla nostra Costituzione agli artt. 3, 36 e 101.

Il Consiglio, pertanto, esprime massima solidarietà alla Magistratura Onoraria affinché sia riconosciuta alla stessa una concreta e giusta tutela ed un miglioramento delle condizioni come ogni lavoratore dipendente sia nel riconoscimento di una equa retribuzione, sia nelle tutele assistenziali e previdenziali.

\*\*\*\*\*

**Prima di passare all'esame del prossimo punto all'ordine del giorno,** il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare, risultando così presenti n. 7 consiglieri

\*\*\*\*\*

**§ Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI**

**PROFESSIONALI),** il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato Avv. Orlando Maria in relazione all'istanza di liquidazione di compensi professionali N. 2801/2020 di Prot. del 07/10/2020 – F13 C N. 16/2020 presentata dall'Avv. ===== nei confronti della propria cliente =====.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Orlando Maria, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera

prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, vista l'istanza (Prot. N. 2801/2020 del 07/10/2020 – F13 C N. 16/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali nei confronti della propria cliente Sig.ra =====, per le prestazioni professionali di seguito descritte:

===== omissis =====

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Sentito** il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Maria Orlando,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di **Euro =====**;

previa astensione ed allontanamento del Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che il consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo rientra in aula consiliare e partecipa alla seduta e che sono pertanto presenti N. 8 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

**§ Si passa all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)** ed il Presidente sottopone al Consiglio l'elenco delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giacoma Castiglione in relazione alle istanze N. 935/2020 G.P. e N. 1040/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo in relazione all'istanza N. 1075/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 586/2020 G.P., N. 593/2020 G.P., N. 787/2020 G.P., N. 814/2020 G.P., N. 827/2020 G.P., N. 868/2020 G.P., N. 898/2020

G.P., N. 906/2020 G.P., N. 910/2020 G.P., N. 911/2020 G.P., N. 912/2020 G.P., N. 913/2020 G.P., N. 916/2020 G.P., N. 917/2020 G.P., N. 919/2020 G.P., N. 920/2020 G.P., N. 922/2020 G.P., N. 923/2020 G.P., N. 924/2020 G.P., N. 925/2020 G.P., N. 926/2020 G.P., N. 927/2020 G.P., N. 928/2020 G.P., N. 929/2020 G.P., N. 930/2020 G.P., N. 931/2020 G.P., N. 932/2020 G.P., N. 933/2020 G.P., N. 934/2020 G.P., N. 935/2020 G.P., N. 936/2020 G.P., N. 937/2020 G.P., N. 938/2020 G.P., N. 939/2020 G.P., N. 940/2020 G.P., N. 941/2020 G.P., N. 942/2020 G.P., N. 943/2020 G.P., N. 944/2020 G.P., N. 945/2020 G.P., N. 946/2020 G.P., N. 947/2020 G.P., N. 948/2020 G.P., N. 950/2020 G.P., N. 951/2020 G.P., N. 953/2020 G.P., N. 954/2020 G.P., N. 955/2020 G.P., N. 956/2020 G.P., N. 957/2020 G.P., N. 958/2020 G.P., N. 959/2020 G.P., N. 960/2020 G.P., N. 963/2020 G.P., N. 964/2020 G.P., N. 966/2020 G.P., N. 971/2020 G.P., N. 974/2020 G.P., N. 976/2020 G.P., N. 979/2020 G.P., N. 982/2020 G.P., N. 986/2020 G.P., N. 987/2020 G.P., N. 988/2020 G.P., N. 989/2020 G.P., N. 990/2020 G.P., N. 992/2020 G.P., N. 993/2020 G.P., N. 995/2020 G.P., N. 996/2020 G.P., N. 999/2020 G.P., N. 1000/2020 G.P., N. 1002/2020 G.P., N. 1003/2020 G.P., N. 1005/2020 G.P., N. 1007/2020 G.P., N. 1008/2020 G.P., N. 1009/2020 G.P., N. 1013/2020 G.P., N. 1015/2020 G.P., N. 1029/2020 G.P., N. 1039/2020 G.P., N. 1040/2020 G.P., N. 1041/2020 G.P., N. 1042/2020 G.P., N. 1047/2020 G.P., N. 1051/2020 G.P., N. 1061/2020 G.P., N. 1063/2020 G.P., N. 1075/2020 G.P., N. 1077/2020 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO),** il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che non hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione e per le quali va disposto il rigetto.

**1)** Il Consiglio, esaminata l'istanza N. 962/2020 G.P. presentata in data 19/11/2020 dalla Sig.ra =====, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento N° =====RG. avanti il Tribunale di Trapani sezione Lavoro e Previdenza promosso da ===== avente ad oggetto =====; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che l'istante supera il reddito previsto dalla normativa; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 962/2020 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della =====. Dispone

trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

2) Il Consiglio, esaminata l'istanza N. 991/2020 G.P. presentata in data 26/11/2020 dal =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento N° =====RG. innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di =====; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che il reddito dei familiari conviventi supera il limite per l'ammissione; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 991/2020 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

3) Il Consiglio, esaminata l'istanza N. 1004/2020 G.P. presentata in data 01/12/2020 dalla Sig.ra =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di =====; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che il reddito supera il limite di legge; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 1004/2020 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ===== Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 16/12/2020 dell'Avv. **Genco Stefano Paolo**, iscritto al n. 213 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 08/06/1994, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali e civili di volontaria giurisdizione.

Il Consiglio: esaminato il fascicolo personale dell'Avv. **Genco Stefano Paolo** e ritenuto che lo stesso risulta inserito dal 10.05.2005 nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato solo per i procedimenti civili e amministrativi; ritenuto che con l'istanza in esame il richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti penali e agli affari di volontaria giurisdizione; constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Genco Stefano Paolo**, nato a Trapani il 18/02/1960, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/12/2020 dall'Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2019 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975 (VTLMRA75T06A176W), iscritto al N. 557 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 28/11/2006. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, tramite l'apposita piattaforma informatica del C.N.F. dagli avvocati di seguito indicati:

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;



Avv. **Agosta Rosanna**, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977;  
Avv. **Amoroso Magda**, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973;  
Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;  
Avv. **Savalli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;  
Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;  
Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;  
Avv. **Caradonna Giuseppe**, nato ad Avezzano (AQ) il 30/03/1972;  
Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;  
Avv. **Messina Claudio**, nato a Palermo il 12/06/1979;  
Avv. **Pipitone Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948;  
Avv. **Alagna Giovanni**, nato a Menfi (AG) il 28/03/1984;  
Avv. **Galia Gabriella**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976;  
Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;  
Avv. **Vulpitta Giulio**, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971;  
Avv. **Buttitta Vincenza Marcella**, nata a Palermo il 12/02/1990;  
Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11/07/1973;  
Avv. **Sciuto Vito Sergio**, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973;  
Avv. **Augugliaro Silvia**, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980;  
Avv. **Castiglione Giacoma**, nata a Trapani il 27/02/1962;  
Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;  
Avv. **Barbiera Anna Maria**, nata a Trapani il 03/04/1968;  
Avv. **Fundarò Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980;  
Avv. **Cangemi Antonella**, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972;  
Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;  
Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;  
Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986;  
Avv. **Russo Luca**, nato a Trapani il 13/08/1967;  
Avv. **Mollica Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987;  
Avv. **Lipari Viviana Maria**, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984;

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminate le dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2019 almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014, ovvero, nel caso degli Avvocati **Pipitone Leonardo, Fallucca Pia Cristina e Angelo Giovanni**, in quanto esonerati dagli obblighi formativi a norma dell'art. 15, comma 1 del Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 della formazione continua del C.N.F. per il raggiungimento dei 25 anni di anzianità di iscrizione all'albo o per il compimento del sessantesimo anno di età;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Amoroso Domenico in relazione all'istanza dell'Avv. Lombardo Adele, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Castiglione Giacomina in relazione alla propria istanza e previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta in relazione alla propria istanza e a quella dell'Avv Antonella Cangemi,

#### **ESPRIME**

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. **Agosta Rosanna**, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977;

Avv. **Amoroso Magda**, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973;

Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;

Avv. **Savalli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;

Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;

Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;

Avv. **Caradonna Giuseppe**, nato ad Avezzano (AQ) il 30/03/1972;

Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;  
Avv. **Messina Claudio**, nato a Palermo il 12/06/1979;  
Avv. **Pipitone Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948;  
Avv. **Alagna Giovanni**, nato a Menfi (AG) il 28/03/1984;  
Avv. **Galia Gabriella**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976;  
Avv. **Fallucca Pia Cristina**, nata a Trapani il 16/10/1966;  
Avv. **Vulpitta Giulio**, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971;  
Avv. **Buttitta Vincenza Marcella**, nata a Palermo il 12/02/1990;  
Avv. **Lombardo Adele**, nata a Palermo l'11/07/1973;  
Avv. **Sciuto Vito Sergio**, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973;  
Avv. **Augugliaro Silvia**, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980;  
Avv. **Castiglione Giacoma**, nata a Trapani il 27/02/1962;  
Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;  
Avv. **Barbiera Anna Maria**, nata a Trapani il 03/04/1968;  
Avv. **Fundarò Anna**, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980;  
Avv. **Cangemi Antonella**, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972;  
Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;  
Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;  
Avv. **Agliastro Antonio**, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986;  
Avv. **Russo Luca**, nato a Trapani il 13/08/1967;  
Avv. **Mollica Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987;  
Avv. **Lipari Viviana Maria**, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/12/2020 dall'Avv. **Cangemi Elio**, nato a Trapani il 22/08/1937, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Cangemi Elio** è stato iscritto al N. 116 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare dell'11/09/1985 e visto della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo in data 18/09/1985;

Ritenuto che dal 16/12/1999 l'Avv. **Cangemi Elio** è iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Cangemi Elio** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

### **DELIBERA**

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Cangemi Elio**, nato a Trapani il 22/08/1937.

*Avverte l'Avv. **Cangemi Elio** che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito nonché per la trasmissione della presente delibera al Consiglio nazionale Forense ai fini della cancellazione dall'Albo dei cassazionisti.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 12/12/2020 dall'Avv. **Allotta Daniela**, nata ad Erice (TP) il 17/04/1976, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11.12.2020.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Allotta Daniela è stata iscritta al N. 862 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 30/04/2014;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Allotta Daniela non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Allotta Daniela**, nata ad Erice (TP) il 17/04/1976, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dall'11.12.2020.

*Avverte l'Avv. **Allotta Daniela** che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/12/2020 dall'Avv. **Galbo Micòl Alice**, nata a Palermo il 30/03/1980, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 14.12.2020.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Galbo Micòl Alice è stata iscritta al N. 848 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2014;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Galbo Micòl Alice non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Galbo Micòl Alice**, nata a Palermo il 30/03/1980, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 14.12.2020.

*Avverte l'Avv. **Galbo Micòl Alice** che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/12/2020 dall'Avv. **Marcianò Teresa**, nata a Cividale del Friuli (UD) il 02/08/1984, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Marcianò Teresa è stata iscritta al N. 915 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/03/2016;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Marcianò Teresa non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Marcianò Teresa**, nata a Cividale del Friuli (UD) il 02/08/1984.

*Avverte l'Avv. **Marcianò Teresa** che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/12/2020 dall'Avv. **Cardillo Maria Elena**, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Cardillo Maria Elena** è stata iscritta al N. 1010 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 16/01/2020;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Cardillo Maria Elena** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Cardillo Maria Elena**, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991.

*Avverte l'Avv. **Cardillo Maria Elena** che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A NORMA DELL'ART. 20 COMMA 2° LEGGE N. 247/2012)**, il Presidente

sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/12/2020 dall'Avv. **Piacentino Antonino**, nato a Salerno l'1/6/1940, iscritto al N. 47 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 05/01/1965, volta ad ottenere la sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio, preso atto dell'istanza proposta dall'Avv. **Piacentino Antonino**, ritenuto che la sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012, all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata dall'obbligo di motivazione;

all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di accogliere la richiesta di sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall'esercizio dell'attività professionale avanzata in data 18/12/2020 dall'Avv. **Piacentino Antonino**, nato a Salerno l'1/6/1940, dando mandato alla segreteria per l'annotazione sull'Albo professionale.

Avverte che:

- *la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto, cesserà solo a seguito di successiva richiesta dell'iscritto;*

- *nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status;*
- *la copertura assicurativa deve permanere anche in capo all'avvocato sospeso a richiesta dall'attività professionale, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).*
- *l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge professionale è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione ed all'adempimento degli obblighi formativi;*
- *la sospensione volontaria comporta d'ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di Cassa Forense in attuazione dell'art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012.*

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avvocati di Parma, con nota del 05/12/2020, ha comunicato di avere iscritto, con delibera del 03/11/2020, il praticante avvocato Dott. **Guarnotta Franco**, nato ad Erice (TP) il 21/05/1994, per trasferimento dall'Ordine di Trapani.

Il Consiglio, richiamata la delibera del 22/10/2020, con la quale è stato autorizzato il rilascio al Dott. **Guarnotta Franco** del nulla osta al trasferimento presso l'Ordine di Parma, preso atto della comunicazione del 5/12/2020 dell'Ordine degli Avvocati di Parma di conferma dell'avvenuta iscrizione, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione del Dott. **Guarnotta Franco**, nato ad Erice (TP) il 21/05/1994, dal proprio Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 03/11/2020. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data



04.12.2020 dal Dott. **La Porta Simone**, nato ad Erice (TP) il 27/06/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 04/12/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. La Porta Simone è stato iscritto al n. 2814 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 27/03/2018; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. La Porta Simone è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **La Porta Simone**, nato ad Erice (TP) il 27/06/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 04/12/2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11.12.2020 dalla Dott.ssa **Sardo Francesca**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 18/11/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Sardo Francesca è stata iscritta al n. 2872 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/05/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Sardo Francesca è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Sardo Francesca**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 18/11/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data

16.12.2020 dal Dott. **Varvaro Stefano**, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Varvaro Stefano è stato iscritto al n. 2860 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 29/01/2019; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Varvaro Stefano è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Varvaro Stefano**, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18.12.2020 dalla Dott.ssa **Cardile Elisa**, nata a Palermo il 20/04/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 17/12/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Cardile Elisa è stata iscritta al n. 2729 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 11/10/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Cardile Elisa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Cardile Elisa**, nata a Palermo il 20/04/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 17/12/2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data

22.12.2020 dalla Dott.ssa **Merendino Daniela**, nata ad Erice (TP) il 10/04/1978, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 22/12/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Merendino Daniela è stata iscritta al n. 2361 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare dell'11/05/2010; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Merendino Daniela è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Merendino Daniela**, nata ad Erice (TP) il 10/04/1978, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 22/12/2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI E DALL' ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 7.12.2020 dalla Dott.ssa **Domingo Francesca**, nata ad Erice (TP) l'11/12/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 03/12/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Domingo Francesca** è stata iscritta al n. 2788 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/11/2017; Ritenuto che la Dott.ssa **Domingo Francesca** è stata iscritta nell'elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, con delibera consiliare del 18/04/2019 (giuramento: 23 maggio 2019); Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Domingo Francesca** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Domingo Francesca**, nata ad Erice (TP) l'11/12/1992 dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 03/12/2020.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria in sostituzione dell'Avv. Millocca Giovanna, consequenziale all'autorizzazione concessa a suo tempo, facendo presente che l'eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessata, all'Avv. Millocca Giovanna, al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933 ),** il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, la praticante avvocato Dott.ssa **Oddo Laura**, nata ad Erice (TP) il 09/08/1985, iscritta al N. **2519** del Registro dei Praticanti con anzianità 24/09/2013 e abilitata al patrocinio vecchia normativa con delibera 26/01/2016, non risulta avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, la Dott.ssa **Oddo Laura** è stata previamente informata - mediante avviso a mezzo pec in data 16.12.2020 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, la stessa avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).

A tal fine l'iscritta è stata invitata a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio presso cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.

Con pec datata 17.12.2020, la Dott.ssa **Oddo Laura** ha comunicato i dati dello studio professionale presso il quale ha fissato il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita attestazione rilasciata dal titolare dello studio Avv. Dario Safina, manifestando la volontà di mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria concessa alla praticante avvocato Dott.ssa **Oddo Laura**, nata ad Erice (TP) il 09/08/1985 ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine, fermo restando che la stessa manterrà l'iscrizione nel Registro dei praticanti semplici

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**); ritenuto che l'iscritta coinvolta nel procedimento di revisione ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, a seguito di apposito invito rivolto, ha provveduto alla presentazione della documentazione utile al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio della Dott.ssa **Oddo Laura**, nata ad Erice (TP) il 09/08/1985.

Dispone, altresì, che la Dott.ssa **Oddo Laura** continuerà a mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale ovvero sino a sua espressa richiesta di cancellazione dal Registro.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per la Dott.ssa **Oddo Laura** la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessata, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la nota in data 18/12/2020 della Praticante Avvocato Dott.ssa **Occhipinti Lia**, nata ad Erice (TP) il 03/09/1992, iscritta al N. 2914 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/05/2020, la quale ha chiesto la revoca della delibera del 10.11.2020, con la quale il Consiglio l'aveva autorizzata a sospendere lo svolgimento del tirocinio forense relativamente al 2° e al 3° semestre di pratica forense, in forza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 13° del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 riguardanti i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari che la richiedente sta svolgendo presso il Tribunale di Trapani a far data dal 30/09/2020. Il Consiglio, preso atto della nota del 18/12/2020, dispone la revoca della delibera del Consiglio del 10.11.2020 ed autorizza la Praticante Avvocato Dott.ssa **Occhipinti Lia** a proseguire il regolare svolgimento della pratica tradizionale con le decorrenze fissate dalla data di iscrizione al Registro.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 13,18 interviene alla seduta il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete e che pertanto sono presenti n. 9 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

**§ Si passa quindi all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE)** e il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 16/12/2020 del Dott. **Marra Gaetano**, iscritto al N. 2598 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/02/2015 ed abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 a far data dal 15/03/2016, il quale ha richiesto un parere in ordine alla possibilità per i praticanti avvocati di esercitare l'attività professionale nei procedimenti penali davanti al GIP. Il Consiglio delega i Consiglieri Avv. Orlando Maria e Avv. Amoroso Domenico a riscontrare la richiesta di pronuncia.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):**

**RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:**

- Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 5/12/2020 dell'Avv. =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al convegno on line dal titolo "L'origine dell'errore nel processo penale", tenutosi nei giorni 20 e 21 novembre 2020 e organizzato dalla Società di Psicologia Giuridica unitamente alla Camera Penale di Venezia e all'Università degli Studi di Padova. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 C.F. (2 per ogni giornata).

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 07/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in qualità di relatore al convegno "Un caso deciso: narrazione e animazione", tenutosi nel 2019 (12.12.2019) organizzato dal COA di Termini Imerese e accreditato con n. 3 C.F. in materia obbligatoria. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 C.F. per l'espletata attività di relatrice oltre ai crediti previsti per la partecipazione.

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 10/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al convegno on line dal titolo "Le relazioni fra autonomie speciali e Regioni ordinarie (1970-2020) in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica", tenutosi il 4 dicembre 2020 e organizzato dall'Università degli Studi di Trento. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 12/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'incarico di relatore/docente nei corsi OSS ed OSA svolti dall'ente di formazione Formasys s.r.l. nell'anno 2020. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 8 C.F.

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 15/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione al corso di alta formazione "Gestore della crisi di sovraindebitamento" di durata annuale per un totale di 40 ore in modalità e-learning tenuto dall'Università Telematica Pegaso nell'anno 2019 . Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F.

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 16/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'incarico di docente nel corso di formazione e aggiornamento del personale ed ECM dell'ASP di Trapani dal titolo "Sicurezza Dirigenti" tenutosi il 22 settembre 2020. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 16/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'incarico di docente nel corso di formazione sul tema "Codice dei contratti" tenutosi presso l'ASP di Trapani il 3 e 5 novembre 2020. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 16/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'incarico di docente nel corso di formazione sul tema "Codice dei contratti" tenutosi presso l'ASP di Trapani tenutosi il 17 e 19 novembre 2020. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

\*\*\*\*\*

- L'Avv. =====, con istanza del 18/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'espletata attività di relatrice negli eventi formativi di seguito indicati:

1) "*L'accertamento dell'esercizio effettivo della professione e la revisione dell'albo professionale*" tenuto il 27.12.2019;



2) “Responsabilità medica prima e dopo la sentenza della Corte di Cassazione dell’11.11.2019” tenuto l’8.2.2020 ;

3) “Il processo civile al tempo del COVID – 19”; tenuto il 26.6.2020 in webinar;

4) “ Omotransfobia e filiazione” tenuto il 2.12.2020 in webinar ;

5) “La legge sul divorzio a 50 anni e..... li dimostra” tenuto il 15.12.2020 in webinar;

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Segretario Avv. =====, delibera il riconoscimento di n. 1 C.F. per l’espletata attività di relatrice in ciascun convegno per un totale di n. 5 C.F. oltre ai crediti previsti per la partecipazione ai singoli eventi formativi.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONVENZIONE COA TRAPANI COMUNE DI TRAPANI ACCESSO BANCA DATI DELL’ANAGRAFE COMUNALE ED ESTRAZIONI CERTIFICATI)**, il Presidente comunica che il Comune di Trapani, con nota del 15.12.2020, ha trasmesso la bozza della convenzione tra il COA e il Comune per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe comunale ed estrazioni di certificati. Il Consiglio delega i Consiglieri Avv. Orlando Maria e Avv. Giuseppe Marabete per esaminare ed approfondire la questione

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):**

- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con nota del 2.12.2020, ha comunicato di avere approvato la istituzione di speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente formati per le esigenze delle Commissioni tributarie. La iniziativa è motivata dalla esigenza, fra altro, di selezionare specialisti, di assicurare la rotazione degli incarichi agli aspiranti Consulenti, di garantire aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute nel registro, di massimizzare la trasparenza degli incarichi. Potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono già iscritti negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). Gli interessati potranno fare pervenire direttamente all’Ordine di appartenenza la domanda, sottoscritta con firma digitale, sul sito del CPGT (all’indirizzo <https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione> sarà disponibile una apposita sezione denominata “Albo CTU: modulistica” ). Termine finale di inoltro al rispettivo Ordine, delle domande degli interessati: 30/01/2021. Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande medesime, per il tramite del rispettivo Ordine. Al ricevimento delle domande l’Ordine dovrà vagliarne la attendibilità ed affidabilità e quindi inoltrarle, con visto di nulla osta, via pec al seguente indirizzo di

posta certificata: [UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it) entro e non oltre il 15/3/2021. Il Consiglio sentito il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, dispone dare pubblicità agli iscritti della nota del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (PREVENTIVI):**

-La Consulente informatica dell'Ordine, Sig.ra Giuseppina Daniela Giacalone, con nota del 20.10.2020, ha trasmesso preventivo di spesa per il servizio di installazione e configurazione dei software gestionali sul nuovo server. Per tale attività sarà applicata una tariffa oraria di € 40,00. Il Consiglio approva il preventivo, autorizzando sin d'ora il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento stabilendo altresì che le somme impegnate saranno imputate al bilancio preventivo 2021.

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 14 gennaio 2021 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo